

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Disciplinare (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 22 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MARTINETTI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese 1910 Spa), VINCENZO EUSTACHIO MONTEMURRO (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Direttore generale della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONIO ROSATI (all'epoca dei fatti Presidente del CdA con poteri di legale rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa), PIETRO FRONTINI (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Società AS Varese 1910 Spa), ANTONELLA MASTRELLA (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società ASD Anziolavinio), Società AS VARESE 1910 Spa e ASD ANZIOLAVINIO - (nota n. 12416/54 pf14-15 AM/SP/ma del 22.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Vincenzo Eustachio Montemurro, Pietro Frontini e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 16 settembre 2015 ore 14 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11377/839pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società

Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11380/840pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DI MATTEO (Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl - (nota n. 11384/841pf14-15/SP/gb del 3.6.2015).

Il Deferimento

Occorre premettere che l'art. 85 NOIF (recante norme sulla informativa periodica alla Co.Vi.So.C.) prevede che le Società professionistiche devono depositare presso la detta Commissione di Vigilanza entro precisi limiti temporali atti e documenti afferenti la gestione societaria analiticamente individuati dalla normativa, sui quali la stessa Commissione è chiamata a svolgere una funzione di controllo afferente l'equilibrio economico – finanziario delle Società ed il rispetto da parte di quest'ultime dei principi di corretta gestione (art. 80 NOIF).

Il mancato rispetto della norma comporta la segnalazione della Co.Vi.So.C. alla Procura Federale dell'inadempimento della Società ai fini della attivazione delle indagini e dei procedimenti disciplinari (art. 80 comma 3 NOIF).

Nel caso in esame, la Co.Vi.So.C., con tre distinte note del 13 maggio 2015, segnalava alla Procura Federale che la Società Mantova F.C. Srl non aveva depositato entro la data del 31 marzo 2015 la relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. Il punto 1 NOIF), il prospetto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lett. C par. VIII punto 2 NOIF), il prospetto Patrimonio netto contabile/Attivo patrimoniale, anch'esso calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2014 (art. 85 lettera C par. IX punto 1 NOIF), sicché la Procura Federale, in data 3 giugno 2015, con altrettanti tre distinti atti, ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Nicola Di Matteo, all'epoca del fatto Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della Società Mantova FC Srl, al quale ha contestato la violazione delle richiamate NOIF in relazione agli artt. 10 comma 3 parte prima CGS e 90 comma 2 NOIF; ha altresì deferito la Società Mantova FC Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

La Procura Federale ha contestato alla Società Mantova FC Srl la recidiva prevista dall'art. 21 comma 1 CGS perché la deferita per la stessa tipologia di inadempimenti era stata già sanzionata da questo Tribunale con decisione pubblicata sul CU n. 31 del 17 febbraio 2015.

Il patteggiamento

Alla riunione del 2.7.2015 il Sig. Nicola Di Matteo con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Nicola Di Matteo ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicola Di Matteo, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), aumentata per la continuazione di ulteriori mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita e per l’irrogazione della sanzione della ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00).

Per la Società, che non ha fatto pervenire memorie difensive, è comparso il difensore di fiducia, munito di delega, il quale ha chiesto che fosse comminata una sanzione di lieve entità, opponendosi a quella proposta dalla Procura federale, ritenendola comunque eccessiva.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Nel merito il Deferimento a carico della Società è fondato; quest’ultima, già raggiunta dalla comunicazione della Segreteria Co.Vi.So.C. di rimessione degli atti alla Procura Federale e di quella della Procura Federale afferente la conclusione delle indagini, mai ha inteso

replicare, finendo così per confortare l'accusa sulla effettiva sussistenza dei tre inadempimenti.

Ritiene questo Tribunale che, giusta la richiesta della Procura, può applicarsi l'art. 21 CGS, essendo pacifico che la Società nella medesima Stagione sportiva 2014/2015 è stata già sanzionata per due violazioni di identica natura e che possono nel contempo applicarsi le sanzioni richieste, da intendersi comprensive della recidiva.

Non possono di contro accogliersi le istanze della Società deferita, rimaste prive di elementi utili a confortarle.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Nicola Di Matteo.

Infligge alla Società FC Mantova Srl la sanzione dell'ammenda di € 12.500,00 (€ dodicimilacinquecento/00).

(240) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 12674/986 pf14-15 SP/gb del 25.6.2015).

Il Deferimento

Con provvedimento del 25 giugno 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare:

- Il Signor Giuseppe Iodice Direttore Sportivo, all'epoca dei fatti, della Società SS Ischia Isola Verde Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1, e dell'art. 5 comma 1 del CGS, per aver pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell'onorabilità e della reputazione del Presidente della Lega Pro Rag. Mario Macalli e diffamatorie di tutta la Lega Pro, ledendo gravemente la reputazione dello stesso ed al contempo degli organismi operanti nell'ambito Federale, con ciò violando l'art. 1 bis, comma 1 e art. 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

- La Società SS Ischia Isola Verde Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato Sig. Giuseppe Iodice.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Iodice l'ammenda di € 20.000,00; nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl l'ammenda di € 20.000,00. È altresì comparso il difensore dei deferiti il quale ha invocato l'applicazione dell'istituto della continuazione in merito ai fatti pregressi già contestati dalla Procura Federale allo Iodice ed alla Società SS Ischia Isola Verde Srl. Il difensore dei

deferiti ha concluso richiedendo il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito, ed in subordine per l'applicazione di una sanzione dello stesso tenore di quelle precedentemente applicate dal Tribunale Federale Nazionale per fatti pressoché analoghi e già decisi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalle parti, rileva quanto segue:

Con due esposti presentati in data 28 e 29 maggio 2015, il Signor Archimede Pitriolo, Vice Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, denunciava il comportamento del Signor Giuseppe Iodice, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Direttore Sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl il quale, a suo dire, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, ledeva pubblicamente, con una serie di affermazioni ingiuriose ed offensive, l'onore e la reputazione sia del Presidente della LEGA PRO Rag. Mario Macalli, di tutta la LEGA PRO e degli organismi operanti nell'ambito Federale.

Il Signor Iodice, peraltro, non provvedeva in alcun modo a smentire le dichiarazioni rilasciate il 23 Gennaio 2015, nonché il 19 e 28 Maggio 2015, al sito Web "tuttolegapro.com" o a pubblicare rettifiche.

Da una disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale unitamente al presente Deferimento il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare rileva che il Signor Iodice effettivamente pronunciava frasi lesive ed ingiuriose delle Istituzioni Federali sopra menzionate; tra le più gravi, emergono le seguenti dichiarazioni "...la Lega Pro è diventata la fogna del calcio professionistico e invece dovrebbe essere la base, il punto di partenza verso alti livelli. Dovrebbe essere la fabbrica di talenti e invece è la fogna del professionismo a causa di pessime gestioni.", ed inoltre "*La Lega Pro è diventata internazionale, si comporta come la FIFA: nasconde i dossier che vengono presentati sulle magagne...*".

Nel corso del dibattimento il difensore dei deferiti, invocava e richiedeva l'applicazione dell'istituto della continuazione in merito a fatti, a suo dire analoghi e pregressi, già contestati dalla Procura Federale allo Iodice ed alla Società SS Ischia Isola Verde Srl, e già decisi dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Per tali motivi il difensore dei deferiti richiedeva una sanzione rimodulata, tenendo in considerazione la continuazione, con riferimento a quanto già deciso a carico dei suddetti incolpati.

Ad avviso del Collegio, i fatti richiamati dal difensore dei deferiti sono frutto di contesti diversi e pertanto non può essere applicato l'istituto della continuazione.

Non può trovare inoltre accoglimento il precedente giurisprudenziale invocato dal legale della deferita Società Ischia Isola Verde Srl, sulla non applicabilità della responsabilità oggettiva a carico della stessa, in quanto le frasi pronunciate dallo Iodice dovrebbero ricondursi "nel fatto personale". In realtà, nel caso in esame, lo Iodice pone chiaramente in essere atti che possono essere ritenuti attinenti o comunque riconducibili alla sfera giuridica della Società SS Ischia Isola Verde.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Iodice,

in violazione degli art. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 del CGS; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità oggettiva della Società SS Ischia Isola Verde Srl ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato Sig. Giuseppe Iodice.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del Deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Iodice l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); nei confronti della Società SS Ischia Isola Verde Srl l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(190) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO PISTOLESI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Castelfranco CF), Società ASD CASTELFRANCO CF - (nota n. 9975/555 pf14-15 MS/vdb del 6.5.2015).

Il Deferimento

Con provvedimento del 6 maggio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Il Signor Alessandro Pistolesi, Legale Rappresentante pro tempore della Società ASD Castelfranco CF, per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter comma 2 delle NOIF, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Calcio Femminile, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, gli accordi economici sottoscritti con 5 atlete.

2) La Società ASD Castelfranco CF, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

Alla riunione del 8.6.2015 il Sig. Alessandro Pistolesi e la Società ASD Castelfranco CF con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Pistolesi e la Società ASD Castelfranco CF hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Pistolesi, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Castelfranco CF, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Alessandro Pistolesi;*
- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Castelfranco CF.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO DI NINNI (legale rappresentante p.t. della Società ASD Real Aglianese), Società ASD REAL AGLIANESE - (nota n. 9974/554 pf14-15/MS/vdb del 6.5.2015).

Il Deferimento

Con provvedimento del 6 maggio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- Il Signor Claudio Di Ninni, Legale Rappresentante pro tempore della Società ASD Real Aglianese, per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, gli accordi economici sottoscritti con 6 atlete.
- La Società ASD Real Aglianese, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale Rappresentante pro tempore.

Il patteggiamento

Alla riunione del 8.6.2015 il Sig. Claudio Di Ninni e la Società ASD Real Aglianese con la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell'accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Di Ninni e la Società ASD Real Aglianese hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Di Ninni, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Real Aglianese, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Claudio Di Ninni;*
- ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Real Aglianese.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO FACCHINETTI (all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa), GIOVANNI ROSSI (all’epoca dei fatti rappresentante della Società USD Vidardese), Società BRESCIA CALCIO Spa e USD VIDARDESE - (nota n. 12081/216 pf14-15 AM/SP/ma del 16.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Angelo Facchinetti, la Società Brescia Calcio Spa e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
 ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;
 rinvia alla riunione del 16 settembre 2015 ore 14 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 22 luglio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO MURANO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Bolzano 1996 Bozen 1996), Società FC BOLZANO 1996 BOZEN 1996 - (nota n. 12181/541 pf14-15 DP/fda del 16.6.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
 rilevata la competenza del Tribunale Federale territoriale del Comitato Provinciale di Bolzano;
 dichiara la propria incompetenza a procedere e dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per i seguiti di competenza.

(237) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 12436/754 pf14-15 SS/fda del 22.6.2015).

Il Deferimento

Con atto del 22 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920 per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (testo previgente) ora trasfuso nell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 1.7.2012 per aver pattuito con il Sig. Giangiolamini Alessandro, quale allenatore in seconda della prima squadra partecipante al campionato serie D, un accordo economico

pari ad € 14.500,00 superiore al massimale di € 10.000,00 stabilito dall'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U.

La Procura federale ha deferito anche la Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, mentre riferisce di non aver proceduto al Deferimento nei confronti del Giangirolamini perché questi ha fatto richiesta alla Procura di applicazione della pena su richiesta prima del Deferimento, ex art. 32 *sexies* del CGS.

Alla riunione del 22 luglio 2015 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il Deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Adriano Clemeno, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- per la ASD Civitavecchia 1920, la sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente che tra il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di legale rappresentante della Società ASD Civitavecchia 1920, ed il Sig. Giangirolamini Alessandro in data 8.9.2012 è intervenuto un accordo economico che prevede in favore di quest'ultimo il compenso di € 14.500,00 quale allenatore della prima squadra partecipante al campionato di serie D per l'anno 2012-2013.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata al Clemeno per aver superato il massimale di € 10.000,00 previsto dall'accordo LND-AIAC, di cui al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2012.

Dalla responsabilità del Sig. Clemeno consegue quella oggettiva della Società.

Il dispositivo

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).
- alla Società ASD Civitavecchia 1920, la sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

(241) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 12696/957 pf14-15 SP/SS/blp del 25.6.2015).

Il Deferimento

Con atto del 25 giugno 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Cannella, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della AS Varese 1910 Spa, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente, con le dichiarazioni rese e riportate dai siti "TuttoB.com" in data 14.2.2015 e "Tuttomercatoweb.com" in data 18.2.2015, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. Antonio Caliendo, Presidente della Società Modena FC;
- la AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato all'epoca dei fatti Sig. Giuseppe Cannella.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 15 giugno 20125, ha espressamente avvisato le parti della possibilità di presentare memorie difensive.

Alla riunione del 22 luglio 2015 é comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il Deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giuseppe Cannella, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) oltre all'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
- per la AS Varese 1910 Spa, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della Decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura Federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, nonostante che la Procura Federale con atto del 15 giugno 2015 ha avvisato le predette parti della possibilità di presentare memorie difensive, dimostrano la fondatezza del Deferimento in esame che, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in accoglimento del Deferimento in oggetto, infligge al Sig. Giuseppe Cannella, le sanzioni dell'inibizione di mesi 3 (tre) e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) e alla Società AS Varese 1910 Spa la sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00)

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER DANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Società USD Campomorone S. Olcese), Società ASD SG DUE VALLI S. RAPETTI e US ANGELO BAIARDO - (nota n. 9419/69 pf14-15 FDL/gb del 23.4.2015).

Il Deferimento

Con atto del 23 aprile 2015, la Procura Federale deferiva:

- Danna Walter, per rispondere (testualmente) *“della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS in riferimento al combinato disposto di cui al punto 11.1 del Comunicato N°. 1 del SGS per la stagione sportiva 2013/2014 e punto 1 del Regolamento dei Tornei Giovanili organizzati da Società per la stagione sportiva 2013/2014, opportunamente richiamato dal punto 11.5, comma 4, del Comunicato N°. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico per la stagione 2013/2014, per avere, quale sottoscrittore del regolamento del Torneo “Genova Cup” omesso di indicare, soci come richiesto dalla citata normativa, il nominativo del Dirigente Responsabile cui fare riferimento nel corso dello svolgimento del predetto evento sportivo”;*
- la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti, (testualmente) *“a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio tecnico Sig. Maffei Giulio, la cui posizione è stata definita ex art. 32 sexies, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”;*
- la Società US Angelo Baiardo S. Olcese, (testualmente) *“a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio*

tecnico Sig. Nappo Antonio, la cui posizione è stata definita ex art. 32 sexies, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”.

Il fatto

Le indagini espletate dalla Procura Federale su alcune inadempienze regolamentari segnalate dal Coordinatore Regionale Liguria SGS e riguardanti il Torneo “Genova Cup”, organizzato dalla Società USD Campomorone S. Olcese nei giorni 28 e 29 giugno 2014, portavano ad accertare, fra l’altro, che:

- 1) il Presidente della USD Campomorone S. Olcese Walter Danna aveva omesso, nella sua qualità di sottoscrittore del regolamento di quel torneo, di indicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento nel corso dello svolgimento di detto evento sportivo, violando così la normativa citata in rubrica,
- 2) l’incontro del torneo ASD Due Valli S. Rapetti/Amicizia Lagaccio era stata disputata utilizzando sette calciatori per ciascuna squadra e, quindi, un numero di calciatori superiore a quello previsto dalla normativa di settore;
- 3) il responsabile della scuola calcio della Società US Angelo Baiardo S. Olcese, Nappo Antonio, aveva tenuto un comportamento offensivo nei confronti del collaboratore del S.G.S. Pierangelo Saettone.

Il patteggiamento

Alla riunione del 8.6.2015 il Sig. Walter Danna e la Società US Angelo Baiardo con la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Il Procuratore generale dello sport presso il CONI non ha formulato osservazioni.

In data 21.7.2015, la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Walter Danna e la Società US Angelo Baiardo hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Walter Danna, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società US Angelo Baiardo, sanzione della ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 100,00 (€ cento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci

giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito per la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la conferma del Deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00) nei confronti della Società deferita.

Nessuno è comparso per la Società ASD SG Due Valli S. Rapetti.

Motivi della decisione

Il Deferimento è fondato e va accolto, risultando i fatti, per un verso, documentalmente provati e, per altro verso, ammessi dagli stessi autori, parte dei quali hanno, in conseguenza, chiesto l'applicazione delle sanzioni ex art. 32 sexies del CGS, formalizzate e rese note con il C.U. n. 207/A del 9 aprile 2015.

Le sanzioni

In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell'art.16, comma 1 del CGS, gli "Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva".

Le sanzioni previste per le violazioni in narrativa sono contemplate dall'art. 19 del CGS.

Attesa la natura e la valenza degli illeciti accertati e valutati gli elementi di riferimento, appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Walter Danna;
- ammenda di € 100,00, (€ cento/00) per la Società US Angelo Baiardo.

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 150,00 (€ centocinquanta/00) alla ASD SG Due Valli S. Rapetti.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
 Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 23 luglio 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio